

STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

CIRCOLARE N. 16/2011 DEL 15/09/2011

NOVITA' FISCALI SULLA MANOVRA DI FERRAGOSTO

In data 14 settembre 2011 la Manovra di Ferragosto è legge dello Stato.

La pubblicazione su Gazzetta Ufficiale è avvenuta in data 17 settembre 2011.

Ecco le principali novità in vigore da subito, cioè dal momento di pubblicazione su Gazzetta:

- 1) L'aliquota IVA del 20% passa al 21%
- 2) Scattano le manette per chi evade oltre 3 milioni di euro.
L'imposta evasa dovrà essere superiore al 30% del volume di affari.
- 3) Vengono ridotte le sanzioni amministrative a carico dei soggetti che utilizzano forme di pagamento diverse dal contante.
- 4) Coloro che hanno aderito al condono 2002 ed hanno pagato soltanto la 1^a rata verranno colpiti da sanzioni pesanti.
- 5) I contratti sottoscritti a livello aziendale con la maggioranza delle associazioni sindacali sono validi anche se derogano ai contratti collettivi nazionali.
- 6) Ai Comuni che collaboreranno con il fisco andrà il 100% del ricavato della lotta all'evasione.
- 7) L'Agenzia delle Entrate di concerto con le banche potranno compilare delle liste di contribuenti da sottoporre al controllo.

Pertanto si invitano i clienti a fare molta attenzione nel momento in cui fanno operazioni bancarie ed a rispettare la normativa vigente.

(Si ricorda di non effettuare prelievi e/o versamenti per un importo uguale o superiore a euro 2.500,00)

- 8) E' prevista un'imposta di bollo pari al 2% della somma trasferita all'estero attraverso le agenzie " money transfer " con un minimo di prelievo pari a 3 euro.

Sono previste poi novità con efficacia retroattiva.

- 9) Dal 1° gennaio 2011 è previsto un prelievo del 3% su chi ha un reddito superiore a 300.000 euro.

- 10) Sempre dal 1° gennaio 2011 è previsto un aumento del 4% dell'IRES per 3 anni, alle società del settore energetico.

Invece dal **1° gennaio 2012** le novità più in rilievo sono le seguenti:

- 11) Le rendite finanziarie (ad eccezione dei titoli pubblici che restano al 12,50%) sono sottoposte tutte ad aliquota unica del 20%.

- 12) Per le cooperative viene ridotta del 10% l'esclusione dal reddito imponibile della quota degli utili destinati a riserve indivisibili.

- 13) Viene poi aumentata l'IRES DEL 10,5% pari al 38% per quelle società definite di comodo.

Inoltre per quest'ultime sono previste una serie di norme restrittive.

In particolare sono definite di comodo e quindi dovranno pagare le imposte su un reddito presunto tutte le società di capitali e di persone, che per tre esercizi consecutivi dichiarano una perdita fiscale, o una perdita fiscale per due anni e un reddito inferiore al minimo nel terzo esercizio.

Le società in perdita triennale, realmente operative ma divenute presuntivamente di comodo, potranno evitare la tassazione se rientrano in una delle cause di disapplicazione automatica prevista dalla legge.

Oltre alle società di maggiori dimensioni sono esonerate quelle che rientrano negli Studi di Settori e sono congrui e coerenti. Si parte dal 2012 avendo a base i dati 2009-2011.

Questo criterio sarà alternativo a quello già previsto in passato per individuare gli enti di comodo, basato sul confronto tra i proventi effettivi e quelli stimati dal fisco, applicando alcuni coefficienti al costo dei beni posseduti.

Roma

26/09/2011

Studio Di Spirito